

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1639)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANO'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1971

Modifiche all'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, concernente la ricostruzione della carriera dei professori universitari di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, contiene delle norme che prevedono la possibilità di computare solo in minima parte, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato dai professori universitari di ruolo, anteriormente alla loro nomina a straordinario.

Com'è noto alcune leggi approvate di recente dal Parlamento, quali, ad esempio, la n. 370 del 19 giugno 1970 e la n. 775 del 28 ottobre 1970 valutano il servizio prestato dal personale docente della scuola, prima della immissione in ruolo, in modo molto

più favorevole di quanto non sia previsto dalla citata legge del 1958.

Allo scopo, quindi, di porre rimedio ad una grave ed ingiusta sperequazione nei confronti dei professori universitari di ruolo si è ritenuto doveroso presentare il seguente disegno di legge il quale prevede di modificare l'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, nel senso che il servizio prestato dai professori universitari di ruolo, prima della loro nomina a straordinario, in qualità di assistente ordinario e di professore incaricato, venga riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici di carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, il servizio prestato dai professori universitari di ruolo anteriormente alla loro nomina in ruolo in qualità di assistente ordinario e di professore incaricato viene riconosciuto, per intero, agli effetti giuridici ed economici della carriera.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.